

DETPRES DEL 28 DICEMBRE 2018 N. 563

Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermaali e ai soggiorni climatici.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;

visto l'art. 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha disposto la soppressione, con decorrenza 1° gennaio 2016, dell'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, che dispone "Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'Inps e dall'Inail con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.";

visto l'art. 1 comma 301, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha disposto che l'Inps e l'Inail riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, le prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5, comma 1, della legge del 24 ottobre 2000, n. 323, con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali;

visto l'art. 1 comma 302, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto "Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

considerato che le cure idrofangotermaali sono qualificate come prestazione curativa, rientrando a pieno titolo tra gli interventi per il perseguimento globale della salute degli infortunati e tecnopatici;

considerato altresì, che le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali sono quelle di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1994;

tenuto conto delle patologie per le quali il Servizio sanitario nazionale eroga l'assistenza termale a tutti gli assistiti nonché di quelle per le quali il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 aprile 1994, su specifica richiesta dell'Inail, ha espresso parere favorevole;

visto il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che all’art. 20 “Assistenza termale”, allegato 9 riporta le patologie che possono trovare beneficio dalle prestazioni termali ed elenca le prestazioni suddivise per tipologia di destinatari;

considerato che l’Istituto per i propri assistiti autorizza anche periodi di soggiorno climatico in località ritenute idonee al tipo di patologia e senza sedute di cura, per i quali la spesa di viaggio e soggiorno è a carico dell’Inail;

vista la relazione del Direttore Generale in data 21 dicembre 2018,

DETERMINA

di approvare il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici che, allegato, forma parte integrante della presente determinazione.

f.to prof. Massimo De Felice